

CAPITOLATO TECNICO

**ID 023-21 FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO PER L'ANNO 2022
PRESSO I CANTIERI DI LAVORO DI RIPRESA SPONDALE
IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DEL
COMPENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**

CIG: 89046730A0

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pali di castagno costituente il fabbisogno del Consorzio di Bonifica Bacchiglione (nel prosieguo indicato come "Consorzio") per il periodo di seguito specificato.

In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, il Consorzio non sarà tenuto a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria (nel prosieguo indicata anche come "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Pali di castagno (*Castanea sativa*), di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, delle seguenti dimensioni:

- diametro \varnothing 12/15 cm misurato nel lato grosso, lunghezza 2.00-2.50 m;
- diametro \varnothing 15/18 cm misurato nel lato grosso, lunghezza 3.00-3.50 m;
- diametro \varnothing 18/20 cm misurato nel lato grosso, lunghezza 4.00 m.

La fornitura dovrà essere garantita da tracciabilità in regola con gli standard richiesti dal regolamento EUTR-Timber regulation N. 995/2010 (obbligatorio dal 03.03.2013) e prevedere un certificato di provenienza e rintracciabilità da consegnarsi ad ogni fornitura.

I pali dovranno essere lavorati con punta a due facce nel lato sottile e avvolti in fasci del peso di 600/700 kg tramite sistema a cinghia di legatura ad anello, con cricchetto, fibbie o altro sistema di bloccaggio omologato della portata di 4.000 kg, allegando schede tecniche caratteristiche del sistema adottato. Tali lavorazioni sono da ritenersi a completo carico del fornitore che nulla avrà da pretendere, una volta scaricato il materiale, in caso di recisione delle fasce di avvolgimento dei pali senza che esse siano recuperabili.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dei pali di castagno dovrà essere effettuata tramite motrice equipaggiata con gru di sollevamento per lo scarico dei fasci di pali.

La disposizione del materiale nei luoghi di consegna dovrà avvenire secondo le modalità e le indicazioni che saranno impartite dal personale tecnico del Consorzio o dal personale di sorveglianza, e comunque durante l'orario di lavoro del personale consortile.

La spesa per il trasporto e lo scarico del materiale nei siti indicati sarà a carico del Fornitore.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva delle consegne con mezzi e personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi assunti ed alle necessità dei pali di castagno nei diversi cantieri consorziali.

Il materiale dovrà essere consegnato nei tempi, nelle quantità, nelle tipologie e nei luoghi di volta in volta richiesti dal personale del Consorzio, nell'ambito del comprensorio consorziale e comunque entro tre giorni dal momento dell'ordinazione che avverrà telefonicamente, o tramite fax o e-mail, fatte salve le condizioni di emergenza in cui la ditta dovrà consegnare entro il termine stabilito di volta in volta dal personale tecnico del Consorzio.

Si precisa che per motivi di Sicurezza non è possibile entrare nei cantieri senza la presenza del personale Consortile, inoltre lo scarico del materiale dovrà essere eseguito dal lunedì al venerdì nell'orario 8: 00 - 11:45 / 13.15 - 17:30, previo accordo con il personale addetto consortile.

Su richiesta del Consorzio, il Fornitore s’impegna ad effettuare, in casi straordinari d’emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Il Fornitore dovrà comunicare al Consorzio un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

ARTICOLO 4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà tassativamente garantire la fornitura di tutte le tipologie di pali di castagno, di cui all’art. 2 del presente capitolato, nessuna esclusa, con applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

ARTICOLO 5 – LUOGHI DI CONSEGNA

La consegna dei pali di castagno dovrà essere effettuata tramite motrice equipaggiata con gru di sollevamento per lo scarico dei fasci di pali; i fasci dovranno essere scaricati dal Fornitore lungo la sponda dello scolo consorziale, nei cantieri dei lavori di ripristino delle scarpate da parte del personale e mezzi del Consorzio situati nei Comuni di seguito elencati:

Reparto Occidentale	Reparto Orientale
Abano Terme	Arzergrande
Albignasego	Bovolenta
Battaglia Terme	Brugine
Bovolenta	Codevigo
Cartura	Correzzola
Casalserugo	Legnaro
Cervarese Santa Croce	Noventa Padovana
Due Carrare	Padova
Limena	Piove di Sacco
Maserà di Padova	Polverara
Montegrotto Terme	Pontelongo
Noventa Padovana	Ponte San Nicolò
Padova	Sant’Angelo di Piove di Sacco
Ponte San Nicolò	Saonara
Rovolon	Campagna Lupia (VE)
Saccolongo	Campolongo Maggiore (VE)
Selvazzano Dentro	Camponogara (VE)
Teolo	Chioggia (VE)
Torreglia	Dolo (VE)
Veggiano	Fossò (VE)
Vigonza	Stra (VE)
	Vigonovo (VE)

o in alternativa, quando richiesto dal personale del Consorzio, presso i seguenti siti:
Centro Operativo di Bovolenta (PD), in Via Padova n. 4 (S.P. n. 3), Rep. Occidentale;
Centro Operativo di S. Margherita di Codevigo (PD), in Via Idrovora, Rep. Orientale.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'affidamento dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

Ogni fornitura effettuata dovrà essere corredata del documento di trasporto e del cartellino di pesatura (lordo - tara - netto), da consegnarsi prima dell'ingresso in cantiere e comunque prima dello scarico del materiale. La bolla di consegna dovrà inoltre riportare il numero dei fasci consegnati, specificando la lunghezza dei pali. Si specifica che i fasci dovranno essere dotati di cartellino identificativo riportante il numero dei pali contenuti all'interno dello stesso.

In ogni caso il materiale, prima dello scarico, dovrà essere riconosciuto idoneo ed accettato dal personale del Consorzio, **il quale si riserva di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, con operazioni di verifica mediante i sistemi di pesatura in dotazione al Consorzio o presso pese autorizzate per verificare la reale rispondenza del peso rilevato con quello riportato sul cartellino di pesatura fornito.**

Quando il personale del Consorzio rifiuti la fornitura perché non ritenuta idonea per qualità e quindi non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

L'impresa dovrà produrre idonea certificazione, di data non inferiore di un anno dalla data della presente gara, redatta da laboratori certificatori abilitati, che attesti la conformità del materiale a quanto richiesto dall'art. 2 del presente Capitolato tecnico.

Il Consorzio si riserva, a sua discrezione, di far effettuare all'Impresa prelievi di campioni di materiale per sottoporlo a prove fisico-meccaniche, presso laboratorio certificato individuato dal Consorzio, al fine di verificarne l'idoneità dello stesso. I costi di tali prove saranno posti a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 – QUANTITATIVI E PREZZO A BASE DI GARA E PENALE

L'importo complessivo dell'appalto è stimato, sulla scorta della fornitura presuntiva di consumo e del costo attualmente sostenuto dal Consorzio, in complessivi Euro 199.800,00 oltre I.V.A. di legge, per un quantitativo stimato in complessivi 11.100 quintali circa.

Descrizione della fornitura	Quintali	Prezzo unitario a base di gara €/q.le
Pali di castagno (<i>Castanea sativa</i>) di fresco taglio delle seguenti dimensioni: - diametro \varnothing 12/15 cm. lunghezza mt. 2.00-2.50 - diametro \varnothing 15/18 cm. lunghezza mt. 3.00-3.50 - diametro \varnothing 18/20 cm. lunghezza mt. 4.00	11.100	18,00

Trattandosi di fornitura con carattere di somministrazione, i quantitativi sono stimati e pertanto alle maggiori o minori quantità effettivamente richieste rispetto alla previsione non sarà applicato alcun

differenziale di prezzo; inoltre, nessuna eccezione o reclamo per tali differenze potrà essere sollevato dalla ditta affidataria, che rimane obbligata alla fornitura nella misura che si renderà effettivamente necessaria. Si precisa che, nel periodo compreso fra il mese di gennaio ed il mese di maggio, l'impresa dovrà garantire la fornitura di pali di castagno, presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale in diretta amministrazione nell'ambito del comprensorio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, pari ad una quantità mensile non inferiore ai 1.700 q.

In caso di mancato adempimento della fornitura mensile, nel periodo compreso fra il mese di gennaio ed il mese di maggio, di 1.700 q. mensili si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 8 – SCORTE DI SICUREZZA

La ditta affidataria dovrà costituire e mantenere presso i propri depositi, per tutta la durata del rapporto contrattuale di fornitura, uno stoccaggio di pali pari ad almeno 100 quintali.

La stessa dovrà inoltre fornire un recapito telefonico presso il quale sia reperibile in ogni momento un suo funzionario, per ogni e qualsiasi aspetto concernente la somministrazione di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 9 – PENALI PER RITARDI E MANCATA CONSEGNA

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura del materiale ordinato (tre giorni dal momento dell'ordinazione), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna, relativamente ad ogni ordine, sarà applicata una penale giornaliera pari:

- per il primo ritardo, allo 0,03 % dell'importo netto relativo allo specifico ordine;
- per il secondo ritardo, allo 0,06 % dell'importo netto relativo allo specifico ordine;
- per i ritardi successivi, allo 0,1 % dell'importo netto relativo allo specifico ordine.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del conto finale, ovvero dell'ultimo pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo "Condizione risolutiva" del contratto del presente capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di ulteriori danni sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Il Consorzio, qualora fosse necessario, in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri, salva eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del codice penale.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI

L'Impresa inoltre:

- è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione della fornitura affidatale, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato tecnico sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa; per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi

credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione della parte di lavori eseguita e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria; ai fini retributivi l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; a loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale del Consorzio non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Consorzio, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Consorzio che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'impresa stessa di ottemperare agli ordini ricevuti.

ARTICOLO 11 – DURATA DELLA FORNITURA ED EVENTUALE PROROGA

La fornitura di cui al presente Capitolato avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di consegna.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, il Fornitore si obbliga sin d'ora ad accettare eventuali proroghe, alle medesime condizioni, del contratto qui disciplinato, per una durata non superiore a quattro mesi, che venissero eventualmente disposte dal Consorzio.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia, una cauzione definitiva d'importo pari al dieci per cento del valore presunto del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito del Consorzio nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto il Consorzio dovesse escutere la cauzione, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta scritta dell'Azienda. Trascorso inutilmente il termine, il Consorzio potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento del Consorzio e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima (o semplice) richiesta del Consorzio e senza eccezioni";

- la rinuncia del fidejussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile, sollevando pertanto il Consorzio dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fidejussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Padova;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dal Consorzio mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta. In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, il Consorzio potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata alla ditta aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura qui disciplinato, a pena di nullità.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando la piena responsabilità del Fornitore aggiudicatario.

Si rinvia comunque alla disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nelle corrispondenti norme d'esecuzione, e alla disciplina derogatoria di cui all'art. 49 del D.L. n. 77/2021 come convertito con legge n. 108/2021. La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il cinquanta per cento dell'importo contrattuale.

La ditta aggiudicataria conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da essa impiegati, rimanendo unica responsabile nei confronti del Consorzio per l'esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

Il Consorzio non intratterrà alcun rapporto economico con il subappaltatore; è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.

Qualora la ditta aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Consorzio sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI

I corrispettivi di competenza saranno pagati al netto di penali, a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato che sarà indicato dall'Impresa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento saranno soggette a verifica di conformità entro quarantacinque giorni dalla data di esecuzione della prestazione; **il corrispettivo sarà liquidato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara in relazione ai quantitativi effettivamente forniti e, qualora si riscontrassero difformità rispetto a quanto indicato nel cartellino di pesatura fornito, per le quantità risultanti dalle verifiche condotte dal Consorzio secondo quanto previsto all'articolo 6. L'impresa procederà pertanto con la fatturazione dei quantitativi contabilizzati dal personale tecnico consorziale.**

Il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrerà dalla data di apposizione del certificato di verifica/liquidazione della prestazione, che si intenderà automaticamente apposto, fatte salve la regolarità fiscale e contributiva ed eventuali contestazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla data di protocollazione della fattura da parte del Consorzio.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 15 febbraio, dell'anno successivo, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa di interessi moratori.

ARTICOLO 15 – NORME DI SICUREZZA GENERALI – RESPONSABILITÀ

Rientra negli obblighi del Fornitore ottemperare a tutte le incombenze di natura antinfortunistica, previdenziale, assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente.

La ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà garantire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 in particolare quanto stabilito dall'articolo 26 e di quelle che verranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi del Consorzio.

Il Fornitore sarà unico responsabile di ogni danno a persone e cose che dovesse verificarsi in dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio, restando il Consorzio sollevato da ogni responsabilità al riguardo, anche per danni eventualmente arrecati a terzi.

Per la consegna il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo e di gradimento del Consorzio, che ha la facoltà di chiederne la sostituzione per giusta causa.

Il Fornitore è inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2049 del c.c. della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.

Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Il Fornitore s'impegna, altresì, all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni del Consorzio.

ARTICOLO 16 – STIPULA DEL CONTRATTO – ONERI TRIBUTARI E SPESE.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 09, del D.Lgs. n. 50/2006 il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (disciplinato dal presente capitolato speciale) nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle prestazioni nei termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare, ove necessario, alla ditta lo svolgimento dell'appalto "sotto le riserve di legge".

La fornitura dovrà essere tassativamente svolta con le modalità stabilite nel presente Capitolato tecnico.

ARTICOLO 17 – CONDIZIONE RISOLUTIVA (ARTT. 1353 E SS. C.C.)

Il contratto che sarà stipulato con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione, si risolverà di diritto senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice Civile).

ARTICOLO 18 – FACOLTÀ DI RECESSO PER PROCEDURA CONCORSUALE

Il Consorzio si riserva la facoltà di recesso dal contratto di somministrazione qui disciplinato, senza dover corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento, qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze il Consorzio potrà rivalersi sulla cauzione per i danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto che sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via bonaria conciliativa e, solo qualora non si pervenga ad una composizione bonaria, potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria.

Per qualsiasi controversia nascente dal o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato, è competente in via esclusiva il Foro di Padova. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 20 – SPESE A CARICO DELL'IMPRESA FORNITRICE

Sono a carico della ditta affidataria della somministrazione, senza diritto di rivalsa, le spese inerenti e conseguenti alla stipula di eventuali contratti che la Società appaltante dovesse sottoscrivere in forza dell'esito della gara.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'affidamento ai sensi del regolamento UE 679/2016 ("Tutela Privacy") e secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Bacchiglione. Il responsabile della protezione dei dati è Hunext Consulting con sede in Casier (TV) contattabile al seguente indirizzo: hunext.consulting@legalmail.it. L'informativa e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito consortile sopra indicato, sezione amministrazione trasparente, sottosezione "GDPR politiche privacy".

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di comportamento, applicabile per quanto compatibile ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito consortile (sottosezione altri contenuti-corruzione) www.consorziobacchiglione.it.

Il presente "Capitolato Tecnico" è costituito da n. 22 articoli.

Sono espressamente accettati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente Capitolato.

È fornito il consenso al trattamento dei dati personali così come indicato all'art. 21.

Padova, 15/09/2021

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Veronese

FIRMA PER ACCETTAZIONE
